

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 12/Area1

OGGETTO: affidamento della gestione dell'area adiacente il campo di calcetto Sacra Famiglia, attualmente adibita a pista di pattinaggio, sita in Vibo Valentia - quartiere Affaccio.

Convenzione

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 02 del mese di marzo in Vibo Valentia nella sede Comunale piazza Martiri d'Ungheria

tra

1) COMUNE DI VIBO VALENTIA (Codice Fiscale n. 00302030796), di seguito denominato "Concedente", legalmente rappresentato dalla Dirigente dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, Piazza Martiri D'Ungheria – 89900 - Vibo Valentia, la quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

e

2) Sig. GIACINTO INZILLO, nato a Vibo Valentia (VV), il 14/12/1979 (codice fiscale: NZLGNT79T14F537A), residente in Vibo Valentia via Terravecchia Inferiore, n. 228, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione **"ASD VIBO VALENTIA PADEL CLUB"**, con sede in Vibo Valentia, via Terravecchia Inferiore n. 228, Partita IVA 96049270794, di seguito denominata "Concessionario".

Giacinto Inzillo



[Handwritten signature]

PREMESSO

- che il Comune di Vibo Valentia è proprietario dell'area adiacente il campo di calcetto Sacra Famiglia, attualmente adibita a pista di pattinaggio in Vibo capoluogo, i cui (riferimenti catastali) sono riportati nella planimetria allegata alla presente convenzione (allegato A);
- che allo stato detta struttura si presenta come un'area pavimentata priva di recinzione, abbandonata e ricoperta da rovi, di fatto priva di impianti sportivi fruibili e priva di spogliatoi, come risulta dalla relazione tecnica e fotografica allegata alla presente convenzione (Allegato C);
- che il Comune intende procedere all'affidamento delle suddetta struttura, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento della gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2012, ad associazione sportive, società o cooperative operanti nel settore;
- che con determinazione dirigenziale n. 1230 del 23/09/2021 (n. 308/2021 del registro del settore n. 2 - Politiche Sociali - Welfare - Sanita' - Pubblica Istruzione - Cultura - Turismo - Sport - Commercio - Attivita' Produttive), è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'area adiacente al campo di calcetto Sacra Famiglia attualmente adibita a pista di pattinaggio nel quartiere Affaccio di Vibo capoluogo, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuare in base ai criteri riportati negli atti di gara;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1230 del 23/09/2021, sono stati approvati gli schemi relativi a: bando di gara, disciplinare, capitolato ed altra modulistica, riportanti le condizioni essenziali dell'affidamento;
- che con determinazione dirigenziale n. 1910 del 29/12/2021 (n. 489/2021

Giuseppe Jurello



[Handwritten signature]

del registro del settore n. 2 - Politiche Sociali - Welfare - Sanita' - Pubblica Istruzione - Cultura - Turismo - Sport - Commercio - Attivita' Produttive), sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 03 novembre 2021 e n. 2 del 12 novembre 2021 e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione della gestione dell'area adiacente il campo di calcetto Sacra Famiglia, attualmente adibita a pista di pattinaggio, sita in Vibo Valentia - quartiere Affaccio, in favore dell'Associazione: "ASD PADEL CLUB", Via Terravecchia Inferiore, n. 228, Vibo Valentia - P.IVA 96049270794, che ha riportato il punteggio complessivo di 74/100 - canone annuo offerto: € 2.200,00 (euro duemiladuecento/00);

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012, è stato approvato il regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e con esso la bozza della presente convenzione allegata al regolamento sotto la lettera "B";


- che l'Associazione ha approvato lo schema di convenzione nella riunione del 10 ottobre 2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Dato atto che quanto esposto nella premessa si intende qui riportato e fa parte integrante dei patti, unitamente agli atti ivi richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere, il Comune di Vibo Valentia, in seguito chiamato "Concedente" dà in concessione all'Associazione, di seguito chiamata "Concessionario", che accetta, alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'impianto sportivo, di cui ai riferimenti in premessa citati,



identificato dalla planimetria allegata alla presente convenzione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

L'impianto viene concesso nello stato di fatto (descritto nella relazione tecnica e fotografica allegata alla presente convenzione sotto la lettera "C" di cui forma parte integrante e sostanziale) e di diritto in cui si trova, per l'esercizio di tutte le attività sportive, ricreative e sociali compatibili con la struttura e la destinazione di uso.

ART. 2 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà validità per dieci anni, che decorreranno dallo scadere del terzo mese successivo alla stipula del presente atto, ovvero, se anteriore, dalla data di apertura al pubblico del realizzando impianto sportivo per il gioco del padel.

ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna a perseguire una politica a favore della divulgazione della pratica dello sport a tutti i livelli sociali e a garantire all'interno dell'impianto lo svolgimento della vita democratica. Si impegna inoltre a garantire l'utilizzo degli impianti nel contesto di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale per attività sportiva scolastica in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - LE TARIFFE

Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario applicherà le tariffe stabilite annualmente dall'Ente con proprio atto deliberativo ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento sull'utilizzo degli impianti sportivi (su proposta del concessionario) e tenuto conto dei costi di gestione oraria dell'impianto, della qualità dei servizi che

Facinto Juddo



[Handwritten signature]

l'impianto propone e delle tariffe praticate dagli altri impianti simili. Le tariffe d'uso dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 5 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali;
- acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività programmate e a carattere straordinario;
- sorveglianza e custodia dell'intero complesso;
- gestione della sicurezza.

Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e a garantire il rispetto delle norme vigenti ed in particolare di quelle di sicurezza. A tale scopo dovranno essere comunque adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell'impianto o di parte di esso. Di tali provvedimenti dovrà essere data immediata comunicazione al Concedente.

Il Concedente si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione.

Giuseppe Jurello

Dei



Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, che potrà anche avvalersi per ciò della collaborazione di consulenti esterni in materia di sicurezza.

Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per scritto all'Amministrazione Comunale (Settore LL.PP e Manutenzione e Dirigente responsabile dello Sport).

Il Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici, degli impianti di qualsiasi tipo.

Inoltre il concessionario si impegna ad eseguire con oneri a proprio carico le opere di manutenzione straordinaria e a realizzare le opere migliorative indicate nell'allegato programma di manutenzione straordinaria e migliorative. Il tutto in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del vigente regolamento.

Ai sensi del citato art. 9 il Concessionario dovrà comprovare con documentazione idonea gli interventi effettuati.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire l'attività sportiva a favore dei soggetti disabili e sportivamente meno dotati con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei principi psico-pedagogici nella formazione sportiva.

Giuseppe Furla



Sia in sede di consegna dell'impianto sia successivamente, con appositi separati atti, l'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e dell'impianto in generale, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche in materia, alle quali il gestore ha l'obbligo di attenersi.

Il Comune di Vibo Valentia provvedere, a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti, alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente e non compresa nelle opere di manutenzione straordinaria di cui all'allegato programma di manutenzione straordinaria e migliorative a carico del concessionario come meglio specificato all'Art. 9 del Regolamento per l'affidamento in gestione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10 febbraio 2012, degli impianti sportivi comunali.

E' fatto divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, migliorie o modifiche all'impianto concesso senza autorizzazione e approvazione preventiva dei progetti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario provvede a sua cura e spese all'intestazione a se stesso di tutti i contratti di utenza e fornitura, nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni ai competenti uffici per il pagamento di tutte le imposte, tasse e canoni dovuti, di cui assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio fatti salvi tutti quei casi in cui sussistano condizioni oggettive tali da non consentirne l'intestazione. Tali casi saranno amministrati con accordi integrativi della presente convenzione, da approvare con Delibazione di

Giuseppe Jurello



[Signature]

Giunta Comunale.

Il pagamento di ogni imposta, tassa, canone e delle forniture e di quanto altro necessario per la gestione dell'impianto è ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto per (numero di giorni annui variabile tra sette e quattordici a seconda della tipologia dell'impianto) giorni all'anno. La richiesta deve essere inoltrata alla (Associazione/Società/Ente) con preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 7 - CANONE O CONTRIBUTO

Per la concessione in uso dell'impianto il Comune, a seguito delle risultanze della procedura di aggiudicazione, percepirà dall'Associazione, un canone annuo di **€ 2.200,00 (euro duemiladuecento/00)**.

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, per come previsto nel bando, dichiara di estendere a tutta la durata della presente convenzione la cauzione definitiva dell'importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00), prestata a mezzo polizza fidejussoria n. 341208208, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di ALTA ASSICURA - Matera (codice agenzia 037), in data 25/2/2022, valida dal 24/2/2022 al 24/2/2032.

Giuseppe Jullo



Il Concessionario ha presentato, inoltre, polizza CAR n. 112429176, rilasciata dalla compagnia GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Gravina di Puglia, in data 28/02/2022, a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere durante l'attività di gestione con massimali adeguati all'importanza dell'impianto.

In considerazione dello stato di fatto in cui viene concesso l'impianto, come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente convenzione sotto la lettera "C", alla sottoscrizione della convenzione, i massimali dell'assicurazione RCT/RCO, saranno ad esso commisurati (previa verifica semestrale e quantificazione del valore).

Una volta terminati i lavori di realizzazione dell'impianto sportivo per il gioco del padel e, comunque, prima della sua apertura al pubblico, i massimali assicurativi RCT/RCO dovranno essere adeguati all'importanza dell'impianto realizzato.

Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, e della cauzione come specificati dall'art.11 del regolamento, deve essere depositata agli atti dell'Ufficio Sport.

ART. 10 - TUTELA DEL PERSONALE

Il Concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno dotato delle necessarie qualifiche professionali e purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

Guerrino Jullo



[Handwritten signature]

Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto.

Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i C.C.N.N. di categoria.

Il Concedente non risponderà degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e dell'adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente o collaboratori che verso terzi.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in subconcessione, anche gratuita, dell'impianto a terzi. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi).

ART. 12 - BAR RISTORO E PUBBLICITA'

Il Concessionario potrà svolgere all'interno degli impianti attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative di pubblica sicurezza, commerciale e igienico-sanitaria vigenti in materia.

ART. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA – CLAUSOLA RISOLUTIVA

La presente convenzione è sottoposta altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolta di diritto con le conseguenze di legge, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione

Giuseppe Fusillo



[Signature]

interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative all'applicazione, interpretazione, esecuzione della presente convenzione sono devolute al Tribunale di Vibo Valentia.

ART. 15 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi che le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente e che anche se non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle norme del codice civile e altre disposizioni di legge nonché alle norme del codice civile e altre disposizioni di legge applicabili.

ART. 16 - PATTO DI INTEGRITÀ

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso e più precisamente quando una delle parti, con il suo comportamento, ne avrà causato la registrazione; in questo caso tutte le spese saranno a totale carico del

Concessionario.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letta e confermata la presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici su numero 12 (dodici) pagine a video, viene sottoscritta, in calce ed a margine di ogni foglio.

PER IL COMUNE:

IL CONCESSIONARIO:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli da 6, 8, 11, 13 come sopra riportati.

PER IL COMUNE:

IL CONCESSIONARIO:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adriana Teti
Giuseppe Jusillo

